

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6247 del 09/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016, intestata a LEONI S.P.A. per lo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 14 e 25
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6443 del 09/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno nove DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016, intestata a LEONI S.P.A. per lo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 14 e 25

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LEONI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 14 e 25. ”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/12/2016;

Considerato che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpa e in data 20/09/2021, acquisita al PG/2021/144906, da **LEONI S.P.A.**, inerente la dismissione delle emissioni N. 10 e 11 “Verniciatura a polvere cabina” presenti nell'Unità locale di Via Ansaldo n. 14 e della emissione N. 17 “Saldatura” presente nell'Unità locale di Via Ansaldo n. 25, indicate al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A all'AUA sopracitata;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con nota Arpa e PG/2021/149370 del 28/09/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/13;

Dato atto che con nota Arpa e PG/2021/170847 del 05/11/2021 è stata richiesta alla Ditta documentazione integrativa;

Visto che la Ditta con in data 03/12/2021 ha inoltrato la documentazione richiesta, acquisita da Arpa e al PG/2021/186750;

Tenuto conto che relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 116336/2021 del 05/11/2021, acquisita da Arpa e al PG/2021/171363, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha specificato quanto segue: *“Vista la comunicazione in oggetto da cui si evince che trattasi di modifica non sostanziale inerente la richiesta di eliminazione delle emissioni N. 10 e 11 “Verniciatura a polvere cabina” e N. 17 “Saldatura”, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa e S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 20/12/2016 prot.107774, relativamente allo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito in Via Ansaldo n. 14 e n. 25; Considerato che la modifica non comporta variazioni peggiorative per quanto riguarda l'aspetto acustico già precedentemente autorizzato, si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 06/12/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LEONI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 14 e 25. ”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/12/2016, come segue:

- L'Allegato A è sostituito con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LEONI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n.14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 14 e 25. ”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/12/2016, **come segue:**

- **L'Allegato A è sostituito con l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4960 del 13/12/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 20/12/2016 prot. 107774.

Con PEC del 20/09/2021 acquisita al protocollo PG/2021/144906, la Ditta ha presentato ad Arpae SAC di Forlì-Cesena una comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla dismissione delle emissioni N. 10 e 11 "Verniciatura a polvere cabina" presenti nell'Unità locale di Via Ansaldo n. 14 e della emissione N. 17 "Saldatura" presente nell'Unità locale di Via Ansaldo n. 25, indicate al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A all'AUA sopra citata.

A seguito di quanto stabilito dalla prescrizione n. 3. del paragrafo D. dell'Allegato A. "Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi)" della AUA sopra citata, l'emissione E17 "Saldatura" era comunque decaduta, non avendo la Ditta provveduto alla comunicazione della messa in esercizio degli impianti entro tre anni dalla data di rilascio dell'AUA, avvenuto in data 20/12/2016.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati, visto che è prevista la sola dismissione di emissioni già autorizzate.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha inoltre evidenziato quanto di seguito riportato, relativamente ad alcune emissioni esistenti non oggetto di modifica:

- EMISSIONE N. 1 BRUCIATORE PRESGRASSAGGIO (314 kW, a metano)
- EMISSIONE N. 4 BRUCIATORE SGRASSAGGIO (500 kW, a metano)
- EMISSIONE N. 6 BRUCIATORE ASCIUGATURA (383 kW, a metano)
- EMISSIONE N. 12 BRUCIATORE FORNO POLIMERIZZAZIONE (546 kW, a metano)

si tratta di impianti di combustione esistenti e non modificati, alimentati a metano, con potenza termica nominale complessiva > 1 MW e pertanto, alla luce della modifica apportata dal D.Lgs 183/17 alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06, non possono essere più classificati come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., come indicato nella precedente autorizzazione, e divengono oggetto di autorizzazione. Tali emissioni sono soggette ai valori limite stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 di seguito riportati, senza obbligo di monitoraggi periodici in analogia con quanto disciplinato nell'Allegato 4.34 alla D.G.R. 2236/09 e smi per gli impianti termici civili con potenza termica del singolo focolare inferiore a 3 MW a metano:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri *	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

*Il valore limite di emissione per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

A seguito della modifica non sostanziale in oggetto si è ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- eliminazione delle emissioni N. 10 e 11 “Verniciatura a polvere cabina” e N. 17 “Saldatura” dal punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”;
- eliminazione delle prescrizioni 3, 4., 5. e 6. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto riferite alla emissione N. 17 ora decaduta;
- eliminazione della prescrizione 7. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto la Ditta ha già ottemperato alla stessa;
- sostituzione della prescrizione n. 8. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, relativa all’obbligo di eseguire i controlli analitici/monitoraggi periodici, di seguito riportata:
 - *“La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 2, 3, 9, 10, 11, 14, 16** (Unità Locale di Via Ansaldo 14) e **17** (Unità Locale di Via Ansaldo 25) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato”;*

con quanto di seguito riportato, tenendo conto che le emissioni N. 10 e 11 “Verniciatura a polvere cabina” e l’emissione N. 17 “Saldatura” sono eliminate:

- *“La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni N. 2, 3, 9, 14, 16 (Unità Locale di Via Ansaldo n. 14), con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato”;*
- inserimento della nuova prescrizione di seguito riportata al Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, tenuto conto che sulla emissione esistente N. 9 è installato un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, in applicazione di quanto previsto al punto 2.8 dell’Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:
 - “L’impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla emissione esistente N. 9 deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell’impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 5”;*
- inserimento del punto di seguito riportato alla prescrizione n. 5. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”:
 - “dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento dell’impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla emissione esistente N. 9, così come richiesto al precedente punto 4”;*
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” a seguito delle variazioni di cui sopra.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato A alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 20/12/2016 prot. 107774, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata in data 20/09/2021 con PG/2021/144906, per il rilascio del presente aggiornamento dell'AUA.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento (Unità Locale di Via Ansaldo n. 14) sono presenti presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 7 CAPPА INGRESSO ASCIUGATURA**EMISSIONE N. 8 CAPPА USCITA ASCIUGATURA**

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento (Unità Locale di Via Ansaldo n. 25) è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

BRUCIATORE RISCALDAMENTO AMBIENTI (<3 MW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione scaffalature ed arredamento industriale in ferro, strutture di stivaggio anche meccanizzate sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

Unità Locale di Via Ansaldo n. 14**EMISSIONE N. 1 - BRUCIATORE PRESGRASSAGGIO (314 kW, a metano)**

Portata massima	490	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 2 – ESALATORE INGRESSO FORNO TUNNEL**EMISSIONE N. 3 – SFIATO TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO**

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE N. 4 - BRUCIATORE SGRASSAGGIO (500 kW, a metano)

Portata massima	780	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 6 - BRUCIATORE ASCIUGATURA (383 kW, a metano)

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 9 – VERNICIATURA A POLVERE WAGNER

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a tessuto

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nmc

EMISSIONE N. 12 - BRUCIATORE FORNO POLIMERIZZAZIONE (546 kW, a metano)

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI N. 13 – CAPPA INGRESSO FORNO POLIMERIZZAZIONE

EMISSIONI N. 15 – CAPPA USCITA FORNO POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 14 – ESALATORE FORNO POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Sostanze organiche (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. 16 – SALDATURA

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Attività e servizi/autorizzazioni e concessioni/autorizzazioni ambientali/emissioni in atmosfera/autorizzazioni con procedura ordinaria, al link https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni **N. 2, 3, 9, 14, 16** (Unità Locale di Via Ansaldo n. 14), con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
4. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione esistente N. 9** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 5.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione esistente N. 9**, così come richiesto al precedente punto 4.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.